

DICHIARAZIONI

Il modello 730/2014

di Luca Mambrin

L'Agenzia delle Entrate con il [provvedimento del 15 gennaio 2014](#) ha approvato definitivamente i [modello 730/2014 con le relative istruzioni](#).

Numerose sono le novità contenute nel modello che confermano sostanzialmente le bozze pubblicate nel dicembre scorso; attenzione però alle norme introdotte nella [Legge di Stabilità 2014](#), che in talune circostanze **possono incidere già sui modelli 730 da presentare in relazione al periodo d'imposta 2013**.

In tema di **oneri detraibili** infatti il comma 575 della Legge 147/2013 prevede che **entro il 31 gennaio 2014 vengano adottati provvedimenti normativi** volti alla razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del Tuir tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate tributarie. Il successivo comma 576 stabilisce che qualora entro la predetta data, ovvero il 31 gennaio 2014 non vengano adottati i previsti provvedimenti di riordino la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del Tuir, pari al 19%, **viene ridotta al 18% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013** e al 17% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Inoltre in tema **di erogazione dei rimborsi** i commi da 586 a 589 della Legge n. 147/2013 introducono delle disposizioni che prevedono lo svolgimento, da parte dell'Agenzia delle entrate, di controlli preventivi volti a contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta. Il controllo viene effettuato prima dell'erogazione di un rimborso di importo complessivo superiore a 4.000 euro, **qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione**; i rimborsi che, a seguito del controllo preventivo, risultano comunque dovuti sono erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Sul fronte delle **novità** del modello si ricorda innanzitutto che si è notevolmente ampliata la platea dei contribuenti che possono presentare il modello 730: sono legittimati alla presentazione del modello 730/2014 anche i contribuenti che hanno percepito nel corso del **2013** redditi di **lavoro dipendente, redditi di pensione e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** e che nel **2014 non hanno un sostituto d'imposta** che possa effettuare il conguaglio. Tali soggetti **possono** comunque presentare il modello 730 sia in presenza **di un risultato a debito che a credito**: basterà presentare il modello 730 al CAF o a un professionista

incaricato e barrare la casella **“730 dipendenti senza sostituto”** nel riquadro **“Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”**.

Aumentano poi **le detrazioni previste per i figli a carico**: per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni **la detrazione passa da euro 800 ad euro 950**, mentre passa **da euro 900 ad euro 1.220** la detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre è aumentato **da euro 220 ad euro 400** l’importo aggiuntivo della detrazione **per ogni figlio disabile**; le detrazioni per i figli a carico devono essere calcolate da chi presta l’assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente.

Nel **prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo**, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative; in tal caso è necessario compilare la nuova casella **“Numero di figli in affido preadottivo a carico del contribuente”**.

Per **le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio** sostenute nell’anno **2013** viene riconosciuta **la detrazione del 50%**; inoltre ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta un’ulteriore detrazione d’imposta **del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto della ristrutturazione**. Si ricorda che tale nuova detrazione spetta su un ammontare complessivo di spesa non **superiore ad euro 10.000 e deve essere ripartita in 10 rate di pari importo**.

Per **gli interventi finalizzati al risparmio energetico** la detrazione per le spese **sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 è elevata al 65% (dal 55%)**; è ulteriormente riconosciuta una detrazione d’imposta del 65% per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013 su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e fino ad un massimo di euro 96.000 per unità immobiliare).

In tema di **oneri detraibili** invece:

- viene **riconosciuta una nuova detrazione d’imposta**, pari al **19%** della spesa sostenuta **per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato**;
- è stata elevata dal **19% al 24%** la detrazione relativa alle **erogazioni liberali a favore delle ONLUS e a favore dei partiti politici**;
- viene estesa la detrazione **del 19%** anche alle erogazioni liberali effettuate a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria;
- per i **premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni** la detrazione del 19% può essere applicata su **un importo massimo di spesa di euro 630**.

In tema di **oneri deducibili** invece:

- è possibile **portare in deduzione dal reddito complessivo** e fino all'importo di **euro 1.032,91**, le somme versate quali erogazioni liberali in denaro a favore dell'**Unione Buddhista Italiana e dell'Unione Induista Italiana** (oltre che poter loro destinare anche l'otto per mille dell'Irpef);
- le **somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013** al soggetto che le ha erogate l'ammontare non dedotto nell'anno di restituzione **può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi**; in alternativa invece è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.

Interessanti sono anche le novità in materia di rediti dei fabbricati:

- **Per i fabbricati** locati con **opzione per la cedolare secca** è prevista la riduzione dell'aliquota dal **19% al 15%** per i **contratti di locazione a canone concordato** stipulati sulla base di accordi appositi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere; mentre per **i fabbricati concessi in locazione soggetti a tassazione ordinaria** (in assenza di opzione per la cedolare secca) **la deduzione forfetaria del canone di locazione è ridotta dal 15% al 5%**;
- Il **reddito degli immobili ad uso abitativo** non locati assoggettati ad IMU situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Infine **da quest'anno il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014** potrà essere utilizzato in compensazione nel **modello F24 per pagare oltre che l'IMU** (come negli anni precedenti) anche altre imposte, **non comprese nel modello 730 ma che possono essere versate mediante modello F24, quali ad esempio la Tares**.